



*Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali*

Senato della Repubblica

II Commissione Giustizia

Audizione su

Disegno di legge N. 1474

“Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio”

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Gli ordini professionali aderenti al Comitato Unitario delle Professioni esprimono apprezzamento per l'iniziativa legislativa di cui al Disegno di legge n. 1474. La proposta persegue infatti la valorizzazione del lavoro autonomo professionale, garantendo maggiore tutela ad esso e alla salute dei liberi professionisti, evitando che un grave incidente o malattia del professionista impedisca il rispetto di adempimenti aventi scadenze che possono produrre sanzioni o danni ai clienti stessi.

Il dettato normativo opportunamente, infatti, riconosce la maturazione di un oggettivo diritto alla tutela in favore del professionista in caso ricovero ospedaliero, malattia grave, infortunio o cure domiciliari.

L'iniziativa legislativa interviene a colmare un vuoto normativo che interessa una platea potenziale di 1 milione 563 mila iscritti agli Ordini professionali che svolgono la propria attività in forma autonoma e rispetto ai quali non esiste attualmente una tutela per i rischi professionali in cui possono incorrere a seguito di infortuni o malattie gravi.

Secondo un'indagine realizzata dal Censis per l'Adepp nel 2015 ogni anno il 2,1% dei professionisti si trova a dover affrontare dei problemi di salute che, nell'81,6% dei casi, si ripercuotono direttamente sull'attività professionale, costringendo ad una sua riduzione o interruzione (60,7%), o generando problemi con clienti (20,9%).

Dall'analisi complessiva del provvedimento emergono alcuni suggerimenti che potrebbero, ad avviso dello scrivente, migliorarne l'efficacia, di seguito proposti.

- a) *Espungere la definizione di "malattia grave" ed equiparare il concetto di malattia a quello utilizzato per i lavoratori subordinati.*

La definizione di "grave malattia" come proposta all'art. 2 comma 5 non appare in grado di ricomprendere l'ampia casistica di situazioni che possono impedire il rispetto degli adempimenti per motivi di salute. Si ricorda che circa l'80% dei professionisti esercita la propria attività in forma individuale, pertanto anche problemi di salute che non possono essere considerati gravi, quali un'influenza o febbre alta, possono pregiudicare lo svolgimento dell'attività e il rispetto delle tempistiche previste. Potrebbe essere pertanto utile nella definizione delle tipologie di rischi che danno origine alla sospensione dei termini degli adempimenti, equiparare la definizione di malattia a quella dei lavoratori subordinati, espungendo altresì il concetto di gravità. Prevedere l'esenzione dalla responsabilità derivante dall'inadempimento nelle sole ipotesi di "malattia grave" potrebbe avere come paradossale implicazione un aggravamento della responsabilità del Professionista in tutte quelle ipotesi in cui l'inadempimento, pur causato da motivi di salute, non può essere ascrivibile a "malattia grave" secondo l'accezione proposta dal co. 4 dell'art. 2 del ddl.

b) *Semplificare le procedure di trasmissione della documentazione necessaria.*

L'art. 3, prevedendo l'invio della documentazione giustificativa della sospensione (mandati professionali e certificato medico) riconosce un ruolo importante degli Ordini e Collegi Professionali, quali soggetti di sussidiarietà e di garanzia di fede pubblica.

Tale adempimento da parte degli Ordini, oltre alla dispendiosità intrinseca dello stesso, implica la necessità di valutare altre problematiche di non semplice soluzione. Si consideri ad esempio la delicatissima tematica del trattamento dei dati sanitari del Professionista che richiede una particolare tutela ed una complessa organizzazione in grado di garantire la conservazione di tali dati per il tempo utile allo svolgimento delle verifiche che le amministrazioni saranno chiamate ad effettuare.

In considerazione di ciò sarebbe auspicabile la semplificazione dell'iter previsto, tramite ad esempio l'istituzione di una piattaforma informatica in capo al Ministero della Giustizia (che vigila sulla maggior parte degli ordini professionali) oppure al Ministero della Salute in cui i soggetti obbligati possano inserire la documentazione necessaria e questa possa essere a sua volta acquisita e consultata in tempo reale dalle PA interessate, dagli Ordini professionali, dalle Casse di previdenza.

In alternativa, potrebbe prevedersi che l'invio della documentazione comprovante l'impedimento avvenga direttamente nei confronti dell'amministrazione presso la quale il Professionista è chiamato a svolgere la prestazione.

c) *Dettagliare l'ambito di estensione delle disposizioni al lavoro autonomo (non libero professionale) e prevedere soggetti di garanzia pubblicistici.*

L'art 7 prevede l'estensione delle disposizioni a tutela del lavoro libero professionale anche ad altri soggetti di lavoro autonomo, senza tuttavia delimitarne il campo di applicazione. Diversamente dal titolo della legge, in cui il riferimento alla prestazione intellettuale insita nel concetto di libero professionista definisce chiaramente il perimetro di applicazione delle disposizioni normative, l'art. 7, al comma 1, rimanda a categorie molto generiche, quali "la persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo" o "la persona fisica che svolge attività di impresa", determinando una sorta di equiparazione tra attività libero professionale, svolta da soggetti iscritti in albi professionali tenuti da enti pubblici non economici, vigilati dai Ministeri competenti per materia, ed attività imprenditoriali o di lavoro autonomo. Tale estensione, oltre a determinare confusione circa i soggetti tutelati dalla norma, ingenera notevoli criticità attuative ed interpretative circa il corretto adempimento delle procedure di comunicazione dell'impedimento. In particolare, non tutte le prestazioni di lavoro autonomo sono fatte sulla base di un "mandato professionale" che è invece tipico della prestazione libero professionale. Non tutti i lavoratori autonomi, inoltre, afferiscono ad un ente pubblico quale l'Ordine professionale né per tutti è prevista l'iscrizione obbligatoria ad una associazione di Categoria. Al contrario, l'adesione ad una associazione è libera e solo eventuale, quindi, la gestione di dati sensibili, come quelli sanitari, in capo ad un soggetto privato, pone questioni che vanno specificatamente affrontate e normate.

In ragione di ciò, sarebbe auspicabile non solo una più congruente definizione dei lavoratori autonomi che, al pari dei liberi professionisti, possono fruire delle disposizioni di legge, ma anche

una migliore individuazione dei soggetti referenti della procedura di comunicazione dell'impedimento.

d) *Estendere le prerogative individuate dal provvedimento anche alla libera professione esercitata in forma associata, senza limitazioni.*

L'applicazione delle disposizioni anche all'esercizio della professione in forma associata incontra, all'art. 6, il vincolo numerico dei 3 soci, non prevedendosi, oltre tale soglia, alcun tipo di sospensione. Tale limite rischia di apparire incoerente rispetto alla normativa sulle STP che prevede esplicitamente, da parte del cliente, l'indicazione del professionista di riferimento, che ha la responsabilità di svolgimento dell'incarico professionale.

Va ricordato inoltre che lo svolgimento in forma associata della professione contempla anche la possibilità di associazione tra professionisti appartenenti ad Ordini professionali diversi, o che, pur appartenendo allo stesso, hanno specializzazioni diverse. Pertanto, il superamento della soglia dei 3 associati non assicura *sic et simpliciter* la possibilità che la prestazione professionale possa essere svolta da un altro associato in sostituzione del professionista infortunato o malato.

e) *Definire i soggetti in capo a cui ricadono gli oneri finanziari derivanti dalla sospensione.*

L'art. 8 prevede che "alle somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi il cui pagamento è stato sospeso" si applicano interessi al tasso legale, da versare contestualmente all'imposta. Non viene tuttavia specificato il soggetto o i soggetti in capo a cui interviene l'onere, e l'eventuale ripartizione dello stesso tra di loro.

Particolarmente apprezzata dallo scrivente è l'indicazione contenuta all'art. 11 di coinvolgimento di Ordini e Collegi professionali, quali soggetti da ascoltare, prima dell'eventuale adozione del regolamento di attuazione della Legge.